



COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di Airasca in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1 secondo la direttiva 22 Dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 Marzo 2023 e delibera della Giunta Regionale 8-8304/2024/XI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso la sala consiliare, sita presso in Palazzo Comunale - Via Roma n. 118 - convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica, in prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DE RISO LEOPOLDO - Presidente	Giust.
2. FRISOLI DONATO - Assessore	Sì
3. CAMMAROTA ANDREA - Vice Sindaco	Sì
4. FERLENDI KATIA - Assessore	Sì
5. VILLA NICOLO' - Assessore	Sì
6. TRAINA MAURIZIO - Consigliere	Sì
7. MAROTTA CRISTINA - Consigliere	Sì
8. PEPE DAVIDE DOMENICO - Consigliere	Sì
9. PIZZUTI PAOLA - Consigliere	Sì
10. BISOGNO ERMINIO - Consigliere	Sì
11. CAMARDO GIOVANNI - Consigliere	Giust.
12. SCALICI VERONICA - Consigliere	Giust.
13. DI PACE GENNARO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza CAMMAROTA ANDREA - Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta, in modalità di videocollegamento, il Segretario Comunale Dr.ssa Rossi Fulvia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29/07/2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 34 DEL 09/07/2024

AVENTE AD OGGETTO: Approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di Airasca in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1 secondo la direttiva 22 Dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 Marzo 2023 e delibera della Giunta Regionale 8-8304/2024/XI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Frisoli D. la presente proposta di deliberazione.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile"»;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Airasca. Responsabile Procedimento: NICOTRA SANTINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

Vista la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Vista la DGR 8-8304/2024/XI del 18 marzo 2024 con la quale è approvato il regolamento tipo per la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Regione Piemonte secondo la direttiva sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Airasca n. 2 del 31/03/2020 in cui si costituiva il Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile di Airasca e si approvava contestualmente il regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

Considerato che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo regolamento per la costituzione del Gruppo dei Volontari di Protezione Civile di Airasca in attuazione dell' art 35 comma 1 del decreto legislativo 1/2018 secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile e la DGR 8-8304/2024/XI del 18 marzo 2024, che approva lo schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile;

Preso che la DGR 8-8304/2024/XI del 18 marzo 2024 prevede l'adeguamento dei regolamenti entro il 30/09/2024;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera sono stati resi gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato i seguenti risultati: unanime favorevole.

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Airasca secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri e pubblicato in gazzetta ufficiale 3 marzo 2023 in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e D.G.R. 8-8304/2024/XI del 18 marzo 2024 allegato alla presente deliberazione;

- 2) Di dare atto che il presente regolamento sostituisce quello approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31 marzo 2020;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino per quanto di competenza;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Archivio Delibere" (art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

Successivamente,

ravvisata l'urgenza nel provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato i seguenti risultati: unanime favorevole.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : CAMMAROTA ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
F.to : Dr.ssa Rossi Fulvia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

Lì, 28/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

ESEGUIBILITÀ

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D. Lgs. 267/2000)

Airasca, li

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
Dr.ssa Rossi Fulvia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134,
comma 3 – del D. Lgs. 267/2000)

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella